

F.A.I.L.P. NEWS

LE NOVITA' 2015. (01.12.15)

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA 2015/2019

I lavoratori (uomini e donne del settore privato, ivi ricompresi i dipendenti di Poste italiane) andranno in pensione (ordinaria di vecchiaia oppure anticipata) al conseguimento dei requisiti elencati nelle sottostanti tabelle:

Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed anzianità contributiva minima **pari a 20** anni

PENSIONE DI VECCHIAIA			
Anno	Età pensionabile uomini	Età pensionabile donne	
2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	
2016	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	
2019	66 anni e 11 mesi * adeguato a Speranza di vita	66 anni e 11 mesi * adeguato a Speranza di vita	

I lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1º gennaio 1996 possono ottenere la pensione di vecchiaia) se in possesso del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico sopra indicato in tabella, se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia), oppure al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

PENSIONE ANTICIPATA			
Anno	Età pensionabile uomini	Età pensionabile donne	
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2019	43 anni e 2 mesi *adeguato a Speranza di vita	42 anni e 2 mesi *adeguato a Speranza di vita	

È valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

E' possibile conseguire la Pensione Anticipata beneficiando dell'accorciamento del requisito dell'età anagrafica al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita ed a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Per l'anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione " effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

^{*} Gli adeguamenti alla speranza di vita corrispondono a: 3 mesi dei requisiti a partire dal 2013, ulteriori 4 mesi nel 2016 e nel 2019, mentre dal 2021 in poi ulteriori scatti di 3 mesi ogni due anni, quindi nel 2021, 2023, ecc..., con le attuali previsioni normative e dati di rilevamento Istat.